REGOLAMENTO (CEE) N. 986/73 DEL CONSIGLIO

del 9 aprile 1973

che modifica il regolamento n. 724/67/CEE per quanto riguarda le condizioni d'intervento per i semi di girasole durante gli ultimi due mesi della campagna di commercializzazione

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [1], modificato da ultimo dall'atto di adesione [2], in particolare l'articolo 26, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento n. 724/67/CEE del Consiglio, del 17 ottobre 1967, che stabilisce, per i semi oleosi, le condizioni d'intervento durante i due ultimi mesi della campagna, nonché i principi relativi allo smercio dei semi acquistati da organismi d'intervento [3], ha fissato i periodi durante i quali detti organismi acquistano i semi di colza e di ravizzone ed i semi di girasole al prezzo d'intervento valido all'inizio della campagna in corso ;

considerando che il regolamento n. 114/67/CEE del Consiglio, del 6 giugno 1967, che fissa i prezzi indicativi e i prezzi d'intervento di base dei semi oleosi per la campagna di commercializzazione 1967/1968 [4], modificato dal regolamento (CEE) n. 1335/72 [5], sposta rispettivamente al 1° settembre e al 31 agosto le date d'inizio e di conclusione della campagna di commercializzazione dei semi di girasole ; che, vista l'anticipazione della data d'inizio della campagna di commercializzazione e delle date rappresentative dell'inizio del raccolto dei semi di girasole nelle principali zone di produzione della Comunità, occorre mantenere nel penultimo mese della campagna le condizioni d'intervento valide per tali semi nel mese precedente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1 del regolamento n. 724/67/CEE è sostituito dal testo seguente :

« Gli organismi d'intervento acquistano i semi di colza e di ravizzone ed i semi di girasole :

— durante il penultimo mese della campagna di commercializzazione, al prezzo d'intervento valido durante il mese precedente ;

— durante l'ultimo mese della campagna di commercializzazione, al prezzo d'intervento valido all'inizio della campagna in corso. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 9 aprile 1973.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. LAVENS

---

[1] GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
[2] GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.
[3] GU n. 252 del 19. 10. 1967, pag. 10.
[4] GU n. 111 del 10. 6. 1967, pag. 2195/67.
[5] GU n. L 147 del 29. 6. 1972, pag. 6.